



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche istituzionali, dell'Unione europea e relazioni internazionali, di bilancio e di programmazione)

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 43
d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **19.03.2026** nella seduta n. **11**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 38	26	12	
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: il consigliere Andrea TOMAELLO
Correlatore in Aula: il consigliere Paolo GALEANO

PROGETTO DI LEGGE n. 44: “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026”.

PROGETTO DI LEGGE n. 43: “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026”.

PROGETTO DI LEGGE n. 45 “BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028”.

Relazione unificata

Relatore: il consigliere Andrea TOMAELLO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- il disegno di legge di stabilità regionale;*
- il disegno di legge di bilancio;*
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

Precisa poi che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Progetto di legge n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”

Esso è adottato, ai sensi del punto 7 del richiamato Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’annuale approvazione della legge di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del triennio.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l’esercizio 2026 il testo - deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 25 febbraio (disegno di legge n. 1) - contempla un solo articolo, oltre a quello sull’entrata in vigore, che:

- autorizza, tramite l’Allegato 1, il rifinanziamento, in molti casi triennale, di 59 leggi di spesa regionali – tra le quali 4 “Collegati” relativi alle leggi di stabilità degli anni 2017, 2020, 2021 e 2025 (per complessivi 10 articoli con effetti finanziari) – escluse quelle obbligatorie e continuative, di cui alla lettera b) del citato paragrafo 7;*
- rimodula, tramite l’Allegato 2, per ciascun anno del triennio 2026-2028, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni recate da due leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, di cui alla lettera d) del*

citato paragrafo 7: trattasi dei “Collegati” relativi alle leggi di stabilità degli anni 2024 e 2025, per complessivi 10 articoli con effetti finanziari.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa che dispone, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Progetto di legge n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”

Il testo deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 2 del 25/2/2026) contempla dodici articoli - oltre a quello relativo all’entrata in vigore - finalizzati ad innovare l’ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR 2026-2028.

L’articolo 1 prevede l’istituzione del Fondo regionale per le politiche della montagna, gestito dalla Giunta regionale che, sentito il Consiglio delle autonomie montane, ne determina requisiti, modalità di accesso, criteri di riparto, modalità di funzionamento ed eventuali forme di premialità.

Si ritiene infatti necessario affiancare alle misure di sostegno nazionale, di cui alla legge n. 131/2025 “Disposizioni per per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, proprie misure, istituendo appunto un Fondo che supporti – tramite contributi di parte corrente - le iniziative poste in essere dagli Enti pubblici operanti sul territorio montano veneto e relative ad alcuni degli ambiti previsti dalla suddetta legge, riguardanti, in particolare, i seguenti ambiti strategici: sanità di montagna; scuole di montagna; promozione dei servizi educativi per l’infanzia nei comuni montani; servizi di comunicazione.

Si mira inoltre a sostenere iniziative ed interventi a favore della popolazione residente, comprensivi di misure volte a combattere lo spopolamento di tali aree.

Trattasi, come detto, di spese correnti, per 1 milione di euro in ciascuno degli esercizi 2026, 2027, 2028.

Le risorse vengono allocate nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 7 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”.

L’articolo 2 modifica l’art. 58 bis della legge regionale 21/11/2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” individuando in Veneto Innovazione S.p.A., società “in house” della Regione, il soggetto a cui affidare la gestione del Fondo regionale per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi (previsto dal suddetto art. 58 bis).

Le modifiche apportate consentono altresì di non vincolare l’operatività del Fondo regionale a modalità di gestione stabilite, rinviando alla competenza di Veneto Innovazione S.p.A. - che già gestisce il “Fondo di Rotazione e Garanzia per il settore degli impianti a fune” di cui all’art. 25 della legge regionale n. 6/1996 - circa l’individuazione degli adeguati strumenti finanziari da applicare.

In ogni caso, la gestione del Fondo sarà definita in linea con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

Gli oneri correnti per la gestione del Fondo, pari ad euro 20.000 per ogni esercizio del triennio 2026-2028, fanno capo alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 4 “Altre modalità di trasporto”.

L'articolo 3 intende modificare l'articolo 11 della legge regionale 4/11/2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 16/3/1999, n. 79 ‘Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica’” inserendovi un comma 1 bis, che autorizza la Giunta regionale a finanziare dei servizi di supporto tecnico-specialistico per espletare le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica. La Regione è infatti chiamata a gestire la riassegnazione di 34 grandi derivazioni idroelettriche e il carico di lavoro richiede analisi, valutazioni e verifiche di alto profilo. L'espletamento di tali procedure rende quindi indispensabile l'apporto di figure esterne in grado di affiancare l'amministrazione regionale per garantire rigore, trasparenza e rispetto dei cronoprogrammi normativi.

L'applicazione di tale articolo comporta oneri per euro 200.000 in ciascun esercizio del triennio, gestiti a valere sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”.

L'articolo 4 intende istituire un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond, affidandolo a Veneto Innovazione S.p.A. e finalizzandolo al sostegno di emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto, per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione. La Regione mantiene comunque le funzioni di indirizzo strategico, vigilanza e controllo sul Fondo, assicurando la coerenza dell'intervento con le politiche regionali di sostegno al credito e all'innovazione nonché il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Gli oneri in conto capitale conseguenti all'applicazione dell'articolo, quantificati in euro 5.992.343 per il solo esercizio 2026, corrispondono a risorse regionali già nella disponibilità di Veneto Innovazione S.p.A., provenienti dalla chiusura di precedenti strumenti finanziari regionali e riallocate al nuovo Fondo; verranno gestiti a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria e Artigianato”.

L'articolo 5 intende modificare l'articolo 25 della legge regionale 29/11/2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” stabilendo che la promozione dello sviluppo locale sostenibile presentata dalle Intese Programmatiche d'Area (IPA) alla Regione riguardi i seguenti macrosettori della programmazione regionale: sociale e welfare, ambiente e territorio, infrastrutture, turismo e marketing territoriale e attività produttive e sviluppo economico.

Inoltre, attraverso i rinnovati bandi di finanziamento, la Giunta regionale potrà riconoscere, tra gli interventi presentati afferenti i macrosettori indicati, un

punteggio premiale a quelli che meglio risponderanno alla vigente strategia regionale di sviluppo sostenibile.

Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo ammontano ad euro 500.000 per l'esercizio 2026 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028; verranno gestiti a valere sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali".

L'articolo 6, autorizza la Giunta regionale a costituire una società di capitali per la realizzazione e la gestione del data Center avanzato nel territorio padovano – in attuazione dell'Accordo di programma approvato con DGR n. 1468 del 20/11/2025 – al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto. La Giunta regionale approverà lo statuto societario e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest'ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di Agenda Digitale.

La partecipazione regionale al capitale sociale del nuovo soggetto giuridico comporta spese per 5 milioni di euro nell'esercizio 2026, gestite a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informative".

L'articolo 7 intende coprire i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Cooperazione Sociale (datato 26/1/2024) al personale delle Medicine di Gruppo Integrate, organizzate in team multiprofessionali, fino al 31/12/2026

La Giunta regionale potrà utilizzare quota parte di tali risorse per favorire lo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell'assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23/5/2022, n. 77 e dalla component 1 della Missione 6 "Salute" del PNRR.

Gli oneri correnti che ne conseguono sono quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e verranno gestiti a valere su un'esistente linea di spesa della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

L'articolo 8 autorizza la Giunta regionale, anche attraverso la stipula di accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici, privati ed esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, a svolgere interventi volti ad inserire e integrare professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio Sanitario Regionale, a fronte della crescente carenza di personale sanitario nel territorio regionale; fenomeno, questo, che mette a rischio la continuità e la qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'applicazione della norma comporta oneri correnti quantificati in euro 200.000 per l'anno 2026, che verranno gestiti a valere sulla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori Spese in materia sanitaria".

L'articolo 9 prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire l'equità nell'offerta di servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale - conformemente a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto e dal "Piano socio sanitario regionale 2019-2023" - svolga interventi necessari per tutelare l'erogazione dei LEA nelle aree montane valorizzando, nella definizione annuale del fabbisogno finanziario: l'eventuale sfavorevole dinamica demografica; i maggiori costi fissi per effetto della maggior presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura; i maggiori costi derivanti dalla necessità di mantenere servizi di natura distrettuale in un territorio con bassa densità abitativa.

Gli oneri correnti correlati all'applicazione di tale articolo ammontano a 30 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 e sono stati quantificati applicando ulteriori specifiche variabili correttive del riparto, in affiancamento al criterio della popolazione secca: densità abitativa; sovra-dotazione di posti letto, in rapporto alla popolazione residente; finanziamento correttivo per le dinamiche della popolazione.

Tali oneri verranno gestiti a valere su un'esistente linea di spesa afferente alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

L'articolo 10 intende modificare l'articolo 19 della legge regionale 9/2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" rendendo più efficace il processo di costituzione delle forme associative tra i comuni e pertanto anche la gestione della funzione socio-assistenziale e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

Le modifiche sono finalizzate ad aumentare la flessibilità del sistema, a rafforzare la governance e a ridurre i ritardi nell'assunzione delle decisioni. Viene prevista infatti l'estensione da 2 a 3 anni del termine per l'attuazione della forma associativa, la cui decisione spetta al Comitato dei Sindaci di Ambito con voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'ambito e, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, alla figura del commissario regionale.

Per contribuire alle spese di costituzione e primo funzionamento degli Ambiti Territoriali Sociali (compresi gli oneri per gli eventuali commissari) vengono stimati euro 200.000 per l'anno 2026; verranno gestite a valere sulla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei Servizi socio-sanitari e sociali".

L'articolo 11 autorizza la Giunta a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto con il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In tal modo si mira a promuovere l'innovazione nella sanità veneta introducendo nuovi modelli e soluzioni tecnologiche, migliorando i servizi sanitari, potenziando

le attività di prevenzione, organizzando forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita.

Gli oneri correlati all'applicazione della norma sono quantificati in complessivi euro 30.000 per il 2026, necessari alla costituzione del capitale minimo richiesto per una Fondazione che chieda l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche e della quota per il primo avvio e funzionamento della Fondazione; verranno gestiti a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali".

Mediante l'articolo 12 viene modificato l'articolo 44 (Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario) della legge regionale 29/12/2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" introducendo la possibilità, per il Fondo, di finanziare interventi di acquisto e installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie, limitando il vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali o socio-sanitari sull'immobile oggetto del finanziamento per una durata non inferiore a 5 anni, decorrenti dal termine dei lavori.

Le conseguenti spese sono quantificate in 3 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 e verranno gestite a valere sulla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 5 "Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari".

Progetto di legge n. 45 "Bilancio di previsione 2026-2028"

Il testo deliberato dalla Giunta regionale (disegno di legge n. 3 del 25/2/2026), di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa" (abbr. Nota) consente di comprenderne appieno la portata.

La Nota – alla quale si rinvia per gli approfondimenti ritenuti necessari - attesta che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel Documento di Economia e Finanza Regionale, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste, che ricomprendono quelle scaturenti dai progetti di legge n. 43 e 44, risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del medesimo, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs.118/2011.

*L'Allegato n. 9 del progetto di legge (abbr. pdl) dà evidenza al **risultato di amministrazione presunto** all'inizio dell'esercizio 2026, che ammonta a **1.939,8 milioni**, di cui:*

- ✓ *le **quote accantonate** sono pari a **1.512,8 milioni**: l'Allegato n. 10 consente di conoscerle nel dettaglio;*
- ✓ *le **quote vincolate** ammontano a **482,24 milioni** (vedasi Allegato n. 11), dei quali:*
 - *53,9 milioni per vincoli derivanti da leggi e/o principi contabili;*
 - *327,62 milioni per vincoli da trasferimenti;*
 - *0,7 milioni per vincoli derivanti da contrazione di mutui;*
 - *100 milioni per vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- ✓ *le **quote destinate agli investimenti** (Allegato n. 12) sono quantificate in **12,64 milioni** e derivano dalla vendita del compendio immobiliare di Palazzo Gussoni Grimani, in Venezia, allo Stato.*

*Quanto agli **stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali**, si citano:*

- *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): in fase di previsione - secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria - per i crediti di dubbia e difficile esazione dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare alla Nota, oltre che all'Allegato n. 13 del pdl, per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 254,4 milioni nel 2026, a 221,4 milioni nel 2027 e a 208,2 milioni nel 2028 (pressochè interamente di parte corrente);*
- *Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, vanno accantonate in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie al pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.
Gli stanziamenti previsti ammontano ad euro 400.000 per il Fondo di parte corrente e ad euro 900.000 per il Fondo di parte capitale, per entrambi in ciascun esercizio del triennio 2026-2028;*
- *Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – ai sensi dell'art. 5 l.r. 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 5,76 milioni nel 2026 e in ciascuno degli esercizi successivi. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;*

- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026; nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella Nota, si precisa che tale fondo ammonta a 5,5 milioni nell'esercizio 2026;
- Fondo obiettivi di finanza pubblica: il contributo regionale alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 1, commi 786, 851, della legge n. 207/2024, è stato ripartito con Decreto MEF datato 8/10/2025; per il solo esercizio 2026 l'articolo 1, comma 635, della legge n. 199/2025 ne ha ridotto l'importo. Gli accantonamenti ammontano a: 60,56 milioni nel 2026; 68,75 milioni nel 2027; 68,75 milioni nel 2028;
- Fondo "Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028": la Regione Veneto, assegnataria dell'organizzazione dei Giochi assieme a Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Trento, fornisce adeguate garanzie a copertura di un eventuale deficit, prevedendo un accantonamento al 31/12/2025 di 1,65 milioni e uno stanziamento annuo del medesimo importo per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

L'Allegato n. 14 del pdl concerne le **spese obbligatorie** e indica tutti i capitoli (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Tra questi si annotano:

- gli oneri per la chiusura del Fondo Anticipazioni di Liquidità, per 60,47 milioni di euro (abbr. milioni) annui: tale importo andrà riversato al MEF fino all'anno 2044 compreso; dal 2045 al 2051 compreso ammonterà a 27 milioni annui. A tale questione, da ultimo affrontata in Consiglio regionale nella seduta del 10/2/2026 e conclusasi con l'approvazione della deliberazione n. 5, la Nota dedica ampio spazio;
- il contributo regionale alla finanza pubblica, previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 30/12/2023, n. 13, che ammonta a 27,82 milioni annui e va versato al bilancio statale.

L'articolo 3 del pdl autorizza nell'anno 2026 la contrazione di mutui o prestiti per far fronte ad effettive esigenze di cassa per un importo pari a 67,91 milioni, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto (**DANC**) per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2025 da aggiornarsi con la futura legge di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028.

A seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2024 (l.r. 25/7/2025, n. 11) lo stock del DANC viene ridotto di 25,1 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2025-2027 (art. 3 l.r. 27/12/2024, n. 34), in ottemperanza a quanto dispone l'art. 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. **partite tecniche** - nelle quali, volendo citare le più significative, si trovano le partite di giro (2,88 miliardi) e il Fondo

pluriennale vincolato di entrata (373 milioni) - che ammontano a complessivi **3,57 miliardi**.

Sottraendo tali partite al **totale complessivo delle spese**, che ammonta a **18,95 miliardi**, gli **aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2026** sono i seguenti:

- risorse per la spesa obbligatoria e libera: 1,51 miliardi;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 11,14 miliardi;
- assegnazioni statali e comunitarie ed altre: 2,58 miliardi.
- nuovi investimenti finanziati ricorrendo all'indebitamento: 110 milioni.

Nello specifico, tramite l'articolo 4 del pdl, verranno **finanziate ricorrendo all'indebitamento**:

- progettazione ed esecuzione di interventi sulla rete viaria regionale (art. 96, c. 1 bis, l.r. 11/2001; art. 2, c. 1, l.r. 29/2001): 20 milioni nell'esercizio 2026 e 15 milioni in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
- interventi regionali a favore della mobilità e della sicurezza stradale (l.r. 39/1991): 18 milioni nell'esercizio 2026;
- contributo straordinario alla realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto (art. 16, l.r. 33/2024): 6 milioni per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027;
- interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva (artt. 11, 17 l.r. 8/2015): 1 milione nell'esercizio 2026 e 5 milioni per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
- interventi a tutela e difesa delle coste venete (art. 84, c. 2, lett. d, l.r. 11/2001): 3 milioni nell'esercizio 2026 e 2 milioni per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
- misure per prevenire e ridurre il rischio idraulico e idrogeologico (art. 29, l.r. 7/2016): 3 milioni nell'esercizio 2026 e 2 milioni per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
- misure di sostegno ad interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica (art. 25, l.r. 39/2020): 3 milioni nell'esercizio 2026 e 1 milione per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028;
- partecipazione regionale alla costituzione del soggetto giuridico che realizzi e gestisca il Data Center avanzato nel territorio padovano: 5 milioni nell'esercizio 2026 (di cui all'articolo 7 del pdl 43 "Collegato");
- iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, l.r. 27/2003): 5 milioni nell'esercizio 2026;
- finanziamento del progetto studentato presso San Francesco della Vigna in Venezia: 18 milioni nell'esercizio 2026;
- costruzione ed acquisto di beni immobili a fini istituzionali (artt. 25, 26 l.r. 6/1980): 2 milioni nell'esercizio 2026;
- interventi su beni immobili, demaniali o patrimoniali anche dati in concessione (artt. 25, 26 l.r. 6/1980): 1 milione nell'esercizio 2026.

Va ricordata, inoltre, la previsione di spesa per prevenire e ridurre il rischio idraulico e idrogeologico (art. 29, l.r. 7/2016) per 25,6 milioni nell'esercizio 2026, per la quale è già stato contratto mutuo in data 12/11/2025 con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 4 l.r. 34/2024, modificato dagli artt. 5 e 6 della l.r. 16/2025.

Infine, tramite l'articolo 5 del pdl si autorizza il ricorso all'indebitamento per realizzare interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto (art. 16, l.r. 33/2024) per 6 milioni in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

*Nel suddetto aggregato di risorse per la spesa obbligatoria e libera (1,51 miliardi) le **risorse finalizzate alla politica regionale** sono quelle effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.239,5 milioni); le principali sono:*

- **tassa automobilistica regionale da attività ordinaria:** 600 milioni;*
- **tassa automobilistica regionale da attività di controllo:** 350 milioni;*
- **addizionale regionale all'accisa sul gas naturale – attività ordinaria:** 50 milioni;*
- **IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità:** 154,2 milioni;*
- **IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995:** 22,2 milioni;*
- **IRAP da attività di controllo:** 70 milioni;*
- **addizionale IRPEF da attività di controllo:** 20 milioni;*
- **quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità:** 37,6 milioni.*

Non sono previste maggiorazioni dell'addizionale IRPEF, che rimane fissata all'aliquota di base (1,23%) e finalizzata alla sanità.

Parimenti non sono previste maggiorazioni per l'IRAP.

I “temi” più rilevanti del progetto di bilancio 2026-28 – come appreso nel corso dell'illustrazione della manovra 2026-2028 in Prima Commissione, da parte dell'Assessore al bilancio, nel corso della seduta del 3/3/2026 - sono i seguenti:

- 38 milioni per ciascun anno del triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;*
- viene finanziato integralmente quanto necessario per garantire le borse di studio universitarie a tutti gli aventi diritto;*
- 10 milioni a favore degli ESU;*
- 8 milioni per il c.d. buono scuola (legge regionale n. 1/2001);*
- 24 milioni stanziati per ciascun anno del triennio a favore del sistema della formazione professionale;*
- 4,5 milioni annui nel triennio 2026-2028 per le borse di studio per la Medicina generale, come già in essere per le altre specializzazioni;*
- 12 milioni nel 2026 per il rimborso dei maggiori costi a carico delle Medicine integrate e, in quota parte, per favorire lo sviluppo delle cure primarie;*

- 15 milioni nel 2026 per garantire la prosecuzione del cofinanziamento regionale relativo a progetti sperimentali finanziati con il FSE per l'assistenza a favore di anziani in case di riposo e assistiti a casa;
- 3 milioni annui nel triennio 2026-2028 per l'edilizia sociale, con apertura anche a dotazioni medicali digitali;
- 7,3 milioni annui nel triennio 2026-2028 a favore di persone con problemi psichiatrici;
- 13,25 milioni annui nel triennio 2026-2028 per gli emotrasfusi;
- 20 milioni annui in favore delle Province, relativamente alle funzioni ad esse delegate;
- 12 milioni per il triennio 2026-2028 (3 mln per il 2026, 4 mln nel 2027 e 5 mln nel 2028) per le progettazioni di Veneto Strade;
- 1 milioni per l'edilizia di culto;
- 2 milioni per il cofinanziamento del Programma comunitario FESR;
- 4 milioni per ciascun anno del triennio - 2 per spese correnti e 2 per spese in conto capitale - daranno copertura alle future leggi regionali d'iniziativa consiliare (articolo 7 del pdl).

Un'apposita sezione della Nota è dedicata all'infrastruttura "Superstrada Pedemontana Veneta" (**SPV**): vengono illustrati i criteri utilizzati per formulare le previsioni di entrata e di spesa per ogni annualità del triennio, indicando gli squilibri tra l'ammontare complessivo dei pedaggi e quello del canone, che vengono coperti utilizzando quota parte delle entrate regionali a libera destinazione.

Sul fronte della **programmazione comunitaria 2021-2027**, gli stanziamenti regionali previsti a bilancio, nel triennio, per cofinanziare i fondi comunitari ammontano a 270,51 milioni, di cui:

- 90,4 milioni relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui 80,24 garantiti utilizzando le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027;
- 69,59 relativamente al Fondo Sociale Europeo plus;
- 105,69 relativamente al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- 4,83 milioni relativamente al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura.

Nel Bilancio di previsione 2026-2028 trovano inoltre allocazione le risorse erogate nell'anno 2026 con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, pari a complessivi 163,58 milioni nel triennio, così finalizzati:

- 7,57 milioni alla Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.;
- 2,68 milioni ad interventi nel campo dell'Energia e rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile;
- 11,45 milioni all'Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del servizio sanitario;

- 97,16 milioni alle Politiche per il lavoro;
- 20,08 mln alle Reti di prossimità, Strutture e Telemedicina per l'Assistenza sanitaria territoriale;
- 3,84 milioni a Turismo e Cultura 4.0;
- 20,80 milioni alla Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica.

Con riferimento alle risorse derivanti dal **Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)**, vengono complessivamente stanziati 24,09 milioni nel 2026, di cui:

- 17,45 milioni sono finalizzati all'Efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici;
- 0,14 milioni sono finalizzati ad Investimenti sulla rete ferroviaria;
- 6,50 milioni sono finalizzati a Turismo e Cultura 4.0.

Un'ampia sezione della Nota – alla quale si rimanda per ogni approfondimento - è dedicata alla **gestione sanitaria**, che assorbe il **70,77%** delle risorse stanziati dal bilancio di previsione 2026-2028 (al netto delle partite di giro e di altre poste tecniche).

Il budget da iscrivere nel perimetro sanitario 2026-2028 è stato prudenzialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dagli atti formali di ripartizione delle risorse indistinte attualmente disponibili con riferimento al riparto del FSN 2025.

Quando interverranno i provvedimenti statali di riparto del FSN per l'anno 2026 verranno proposte le conseguenti variazioni di bilancio.

L'assetto attuale del sistema sanitario regionale del Veneto è il risultato delle innovazioni apportate dalla l.r. 19/2016 e, da ultimo, dal Piano socio-sanitario regionale 2019-2023 approvato con l.r. 48/2018.

In tale assetto Azienda Zero - ente di governance della sanità regionale - svolge le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.lgs. n. 118/2011, le funzioni di cui alla l.r. n. 19/2016 in qualità di soggetto erogatore di servizi a favore del SSR e la funzione di trasferimento delle risorse finanziarie della Regione agli Enti del SSR nonché a terzi soggetti nell'ambito dei finanziamenti del perimetro sanità.

In base alle disposizioni del Titolo II del D.lgs. n. 118/2011, il perimetro sanitario si compone di entrate e uscite relative al finanziamento del SSR suddivise in capitoli di entrata e uscita con evidenza delle relative correlazioni che, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del Documento tecnico di accompagnamento, sarà individuato in apposito allegato al Bilancio Finanziario Gestionale approvato ai sensi dell'articolo 39, comma 13 del D.lgs. n. 118/2011.

Nel ricordare che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta sessione di bilancio per il triennio 2026-2028, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di Economia e Finanza Regionale 2026-2028 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee

programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame, nell'ordine, di Stabilità (pdl 44), Collegato (pdl 43) e Bilancio (pdl 45) consapevoli del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e del proficuo contributo offerto dagli stakeholders sia nel corso delle audizioni svolte dalle commissioni, sia tramite memorie ed osservazioni successivamente trasmesse.

Tali audizioni sono state effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge in data 10 marzo 2026.

Il giorno precedente il Consiglio delle Autonomie Locali aveva espresso – conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017 – parere favorevole all'unanimità sui tre progetti di legge, segnalando la necessità di attenzionare il settore dell'edilizia residenziale pubblica, visti i fabbisogni degli ATER sulla riqualificazione degli stabili; nonchè, in considerazione anche dell'attività svolta con riferimento all'anagrafe scolastica della Regione nel 2025, la necessità di prevedere contributi per nuove costruzioni o per la messa in sicurezza di quelle esistenti.

Tra il 12 e il 18 marzo le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso, a maggioranza, i rispettivi pareri alla Prima sui tre pdl, per gli aspetti di competenza.

In data 13 marzo il Collegio dei revisori dei conti ha parimenti espresso parere favorevole in merito al pdl 45.

Nella seduta del 19 marzo, infine, la Prima Commissione, preso atto dei suddetti pareri, ha concluso i propri lavori in ordine ai pdl, licenziandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 44 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega – Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro – Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione – Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

Per il progetto di legge n. 43 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega – Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro – Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione – Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

Per il progetto di legge n. 45 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Corazzari con delega Barbisan, Marcon (Lega – Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Benetti (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Pasqualon (Unione di Centro – Stefani Presidente), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto). Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo, (Partito Democratico),

Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Rocco (Riformisti Veneti In Azione – Uniti per Manildo Presidente), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.

1. Al fine di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane, è istituito il Fondo regionale per le politiche della montagna finalizzato all'erogazione di misure di sostegno a favore degli interventi realizzati nei territori montani.

2. Il Fondo finanzia, in particolare:

- a) interventi realizzati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Regione, dalle Unioni montane, dai Comuni appartenenti alle Unioni montane, dalle Aziende socio-sanitarie e dagli Ambiti territoriali sociali operanti in territorio montano, e riguardanti gli ambiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge 12 settembre 2025, n. 131 "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" e successive modificazioni;
- b) interventi di carattere socio-economico posti in essere dai soggetti di cui alla lettera a) a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, con particolare riferimento alla popolazione anziana;
- c) iniziative poste in essere dai soggetti di cui alla lettera a) volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e a sostenere la permanenza della popolazione nei territori montani.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane.", disciplina, in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di accesso al Fondo;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;
- c) le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano.

4. Le risorse erogate a valere sul Fondo sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e hanno carattere aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari o speciali dello Stato e della Regione, nonché rispetto ai finanziamenti dell'Unione europea, in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

1. Nella rubrica e nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, come inserito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 "Modifiche alla legge regionale 21

novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, la parola: “assicurato” è soppressa.

2. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “dalla società Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi del comma 3 ter dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”, come inserito dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”.”.

3. Gli oneri per la gestione del fondo sono a carico delle disponibilità del fondo stesso e le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027, 2028 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” Programma 4 “Altre modalità di trasporto” Titolo 1 “Spese correnti” la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028

Art. 3 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica””.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di servizi di supporto tecnico-specialistico per garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione.”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 1 “Difesa del suolo” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4 - Istituzione di un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese venete e favorire investimenti orientati all'innovazione e allo sviluppo competitivo del sistema produttivo regionale, è istituito il Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond finalizzato a sostenere emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli di emissioni, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione.

2. La gestione del Fondo è affidata dalla Giunta regionale a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l'innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto", come inserito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni".

3. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti attuativi del presente articolo, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

4. Per l'esercizio 2026 la Regione del Veneto introita e destina all'istituzione del Fondo, fino ad un importo massimo di 5.992.343,00, le seguenti risorse giacenti presso Veneto Innovazione S.p.A.:

- a) euro 3.522.117,00 relative alla chiusura delle misure poste in essere in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
- b) euro 470.226,00 a valere sul fondo "Operazioni di ottimizzazione finanziaria" di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
- c) euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione per il Polesine (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999).

5. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.992.343,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 4 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n.35, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali", sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La promozione dello sviluppo locale sostenibile si attua anche mediante interventi che vengono proposti dalle IPA alla Giunta regionale nei seguenti macrosettori della programmazione regionale:

- a) *sociale e welfare;*
- b) *ambiente e territorio;*
- c) *infrastrutture;*
- d) *turismo e marketing territoriale;*
- e) *attività produttive e sviluppo economico.*

2 bis. La Giunta regionale attraverso i bandi di cui al comma 4 bis può selezionare, tra gli interventi proposti dalle IPA ed afferenti i macrosettori di cui al comma 1 bis, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente.”.

2. Il comma 4 bis dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, 35, come inserito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e Intese Programmatiche di Area (IPA)”, è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente costituite. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle attività e delle iniziative poste in essere dalle IPA con riferimento ai macrosettori di cui al comma 1 bis e per assicurare economie di scala, i bandi di finanziamento prevedono una programmazione triennale e, con riferimento agli interventi, prevedono un cronoprogramma finanziario annuale attinente ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.”.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto, la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali, avente sede legale in Padova, con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e l’Università degli Studi di Padova, per la realizzazione, l’acquisizione e la gestione di un Data Center avanzato, in attuazione dell’Accordo di Programma approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1468 del 20 novembre 2025.

2. La nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione spetta alla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli organi della società di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

3. La Giunta regionale approva lo statuto della società e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest'ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di Agenda Digitale. La Giunta regionale adotta inoltre gli atti necessari per la costituzione della società e per l'attuazione dell'Accordo di Programma.

4. La partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale della società è determinata nell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e dei vincoli stabiliti dall'Accordo di Programma.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00, per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7 - Interventi per le Medicine di Gruppo Integrate.

1. La Regione del Veneto riconosce gli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024, alle forme organizzative delle Medicine di Gruppo Integrate attivate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 14 maggio 2015.

2. Quota parte di tali risorse possono essere destinate dalla Giunta regionale allo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell'assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" e dalla component 1 della Missione 6 Salute del PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2026 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute" Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 8 - Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere al superamento delle criticità connesse alla carenza di personale sanitario e di garantire la continuità e la qualità dei livelli di assistenza, promuove interventi volti all'inserimento e all'integrazione di professionisti sanitari provenienti dall'estero nel Servizio Sanitario Regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative e attività promozionali mirate ad agevolare il reclutamento e l'inserimento degli stessi, nonché a sostenere e realizzare attività formative e di orientamento, anche propedeutiche al riconoscimento delle qualifiche e all'adeguamento delle competenze ai fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici e privati e, in conformità alla normativa nazionale in materia, anche esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, al fine di favorire il reclutamento, l'accoglienza, l'inserimento lavorativo e l'integrazione professionale dei professionisti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese Correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle aree montane.

1. Nella procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Giunta regionale garantisce l'equità nell'offerta dei servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", nonché dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023".

2. In coerenza con il comma 1, la procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, con riferimento alle aree montane, valorizza:

- a) l'eventuale dinamica demografica sfavorevole, limitandone l'impatto sulla determinazione delle quote capitarie;
- b) i maggiori costi fissi derivanti dalla più elevata presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura;
- c) i maggiori costi connessi alla necessità di garantire servizi di natura distrettuale in un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa.

3. Il riconoscimento dei maggiori oneri riconducibili alla necessità di garantire prossimità dei servizi nelle aree disagiate dell'area montana ed a minore densità abitativa, è quantificato in almeno euro 30.000.000,00 per singola annualità del triennio 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 30.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La scelta della forma associativa di cui all'articolo 8, comma 1, è effettuata dal Comitato dei Sindaci di Ambito con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione di ciascun Ambito. L'atto adottato è trasmesso ai comuni interessati per la ratifica da parte dei rispettivi

Consigli comunali che vi provvedono entro trenta giorni dalla ricezione, decorso inutilmente tale termine la ratifica si intende acquisita.

2 ter. In caso di mancata costituzione della forma associativa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere in via sostitutiva nominando un Commissario ad acta per la scelta della forma associativa più idonea e per l'adozione di ogni atto necessario ai fini dell'effettiva costituzione della forma associativa. Gli oneri per l'attività del Commissario ad acta sono a carico della Giunta regionale.”.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia - “Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei Servizi sociosanitari e sociali” Titolo I “Spese Correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, con il Comune di Padova, l'Università degli Studi di Padova, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Possono inoltre partecipare, in qualità di fondatori ordinari, altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione al patrimonio della Fondazione è autorizzata fino all'importo massimo di euro 10.000,00.

2. La Fondazione in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale contribuisce a promuovere l'innovazione nella sanità veneta con l'introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche, il miglioramento dei servizi sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione, l'organizzazione di forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita, nonché per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello statuto.

3. La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto, approvato dalla Giunta regionale, consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore, nel rispetto della normativa vigente.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della Fondazione.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 12 – Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

“1 bis. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare l'acquisto e l'installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-

sanitarie. In tal caso sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a cinque anni, a partire dalla data della fine dei lavori come attestate nel certificato di regolare esecuzione o fornitura. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti di cui al comma 2."

2. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: "a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "alla durata del piano di rientro".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.	15
Art. 2 - Modifiche all'articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".	15
Art. 3 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".....	16
Art. 4 - Istituzione di un Fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.	17
Art. 5 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".	17
Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.	18
Art. 7 - Interventi per le Medicine di Gruppo Integrate.....	19
Art. 8 - Interventi per favorire l'inserimento di professionisti sanitari provenienti dall'estero.	19
Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle aree montane.	20
Art. 10 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".....	20
Art. 11 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.	21
Art. 12 – Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".	21
Art. 13 - Entrata in vigore.	22